



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI

Dei Comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e San Salvatore di Fitalia

Via Vittorio Veneto 98070 – LONGI (Me) Tel. 0941-485153

C.F. 84004830836; e- mail: meic847009@istruzione.it; meic847009@pec.istruzione.it; Cod. Mecc. meic847009

Istituto Comprensivo Statale - Longi
Prot. 0000942 del 05/04/2020
(Uscita)

Al Personale ATA
Al Personale Docente
Alle Famiglie
Al DSGA
Alla RSU
All'Albo e sito web

e p.c. Al Prefetto della città di Messina
prefettura.messina@interno.it

Al Sindaco della città metropolitana di Messina
gabinettosindaco@pec.comune.messina.it

Al Dipartimento di protezione civile-sezione provinciale
protezionecivile@comune.messina.it

Al Sindaco del Comune di Longi
protocollo@pec.comunelongi.it

Al Sindaco del Comune di Galati Mamertino
info@pec.comune.galatimamertino.me.it

Al Sindaco del Comune di Mirto
comunemirto@comune.mirto.me.it

Al Sindaco del Comune di Frazzanò
sindaco@pec.comunefrazzano.it

Al Sindaco del Comune di S. Salvatore di Fitalia
comune.sansalvatoredefitalia@pec.it

Al Dirigente dell'Ambito territoriale VII- Provincia di Messina
usp.messina@istruzione.it

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regione Sicilia
direzione-sicilia@istruzione.it

All'ASP di S. Agata si Militello
npiasagata@asp.messina.it

**OGGETTO: Disposizione riorganizzazione servizio scolastico -
dal 06/04/2020 fino al perdurare dell'Emergenza Covid19**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 32 e 97 della Costituzione italiana;
VISTO l'art. 25 del D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati

dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

VISTO

l'art. 6, comma 1 del DPCM dell'11 marzo 2020, che si riporta in modo estensivo: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTA

la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante *prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;*

VISTA

la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;

VISTO

l'art. 2 della Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante *indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento ai passaggi di seguito estensivamente riportati: Le amministrazioni, considerato che (...) la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;*

VISTA

la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

VISTO

il **Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 70 del 17/03/2020, con particolare riferimento all'art. 87 recante "*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*"

VISTA la propria circolare n. **78** del **9/03/2020**: atto organizzativo prestazioni lavorative del Personale ATA per emergenza da COVID-19, nella quale si sospendono i rientri pomeridiani, si effettuano turnazioni tra i collaboratori scolastici in modo tale da garantire giornalmente la presenza in servizio di n. 2 unità presso il plesso centrale (gli altri plessi sono chiusi) e si invita il personale di segreteria a richiedere di svolgere i propri compiti mediante "lavoro agile";

VISTO il proprio decreto prot. n. **732** del **12/03/2020** riguardante disposizioni di servizio - Personale ATA profilo Collaboratore Scolastico - in attuazione al DPCM dell'08/03/2020 e della nota MIUR n. 279 del 08/03/2020;

VISTO il proprio decreto prot. n. **740** del **14/03/2020** che dispone il lavoro agile per tutti i servizi amministrativi, la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria e l'interdizione di accesso ai plessi scolastici;

ACQUISITE ed autorizzate in data 11/03/2020 le richieste di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità *lavoro agile* della Direttrice SGA e di 2 assistenti amministrativi;

ACQUISITA ed autorizzata in data 12/03/2020 la richiesta di fruizione delle ferie non godute al 30 aprile del terzo assistente amministrativo (il suddetto assistente svolgerà la propria attività in modalità *lavoro agile* a partire dal 19 marzo);

CONSIDERATO che il *lavoro agile* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in via prioritaria, per quanto consentito dalla situazione contingente, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;

VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito *l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;*

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale *le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.* Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;

VERIFICATO come previsto nella suddetta nota, che non vi sono *attività indifferibili da rendere in presenza*, avendo la presente istituzione organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di *lavoro agile*, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come da comunicazione in modalità semplificata predisposta al Ministero del lavoro

<https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/>;

SENTITA la DSGA;

- CONSIDERATO** che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;
- CONSIDERATA** la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;
- TENUTO CONTO** della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;
- CONSIDERATO** che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID-19;
- PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco in Regione Sicilia si prevede entro metà aprile;
- VISTO** l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR)*;
- VISTO** l'art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo *spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola*;
- VISTO** il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale*;
- VISTO** il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- VERIFICATO** che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato la DSGA ed un contingente di tre unità del personale di segreteria a lavorare in remoto dalla propria abitazione sugli applicativi in dotazione della scuola;
- VERIFICATO** che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le seguenti piattaforme on-line:
- a) Gsuite For Education estesa a tutte le classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado ;
 - b) Gruppi classe whatsapp, affiancati a Edmodo soprattutto per gli alunni non dotati di connessione / device da casa ma che dispongono di uno smartphone;
- ACCLARATO** che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede ed a decretare il rientro di un contingente minimo;
- VISTO** l'art.32 della Costituzione per il quale *la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività*;
- VERIFICATA** tra l'altro l'irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, e considerata l'attuale difficoltà nel reperimento di fornitura aggiuntiva a quella già consegnata - ma

non sufficiente - di prodotti per l'igiene personale e la pulizia dei locali, conformi alle indicazioni del Ministero della Salute;

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto e dei loro familiari conviventi;

PREVIA intesa con l'RSPP d'istituto;

PREVIA informativa al RLS dell'istituto, alla RSU ed alle OO.SS;

DISPONE

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente richiamati:

- di riorganizzare il proprio lavoro e il funzionamento degli uffici dell'istituzione scolastica, prevalentemente e in via ordinaria, con gli strumenti della flessibilità e dello smart working, garantendo l'impegno orario e la reperibilità di tutto il personale, fatte salve nuove disposizioni o/e interventi delle autorità competenti.
- Il Dirigente Scolastico garantirà la sua costante reperibilità e la presenza per eventuali necessità indifferibili esigenze connesse al funzionamento dell'Istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell'Istituzione scolastica a supporto degli studenti e delle famiglie, della didattica a distanza e dell'attività amministrativa dell'Ufficio mantenendosi in contatto con il DSGA.
- Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, si farà ricorso alle turnazioni e ai contingenti minimi allegati alla propria disposizione richiamata in premessa.
- La richiesta di presenza negli uffici del personale ATA, in caso di adempimenti e/o necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare, sarà comunicata agli interessati.
- Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 19 marzo sino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019, sarà esentato dall'obbligo del servizio, solo dopo aver fruito delle ferie pregresse e dei riposi compensativi. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all'art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.
- I servizi all'utenza saranno garantiti attraverso l'utilizzo delle seguenti caselle di posta elettronica:

Istituto@comprensivolongi.gov.it

meic847009@istruzione.it

meic847009@pec.istruzione.it

Il presente provvedimento:

- resterà pubblicato per **15 giorni** all'Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica www.comprensivolongi.gov.it
- ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

Il Dirigente Scolastico